



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 14

Approvato dal Consiglio Comunale in data 31 luglio 2019

OGGETTO: ELIMINARE IL REATO DI BLOCCO STRADALE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il 5 ottobre scorso, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge 113/2018, il cosiddetto decreto Salvini sulla sicurezza;
- all'interno del Decreto vi sono anche delle norme che si occupano del blocco della circolazione su strade e autostrade, in particolare: viene reintrodotta il reato di blocco stradale (che era stato depenalizzato nel 1999), sanzionato, se il fatto è commesso da più persone, con la pena della reclusione da 2 a 12 anni;
- nell'allegato 2 alla Circolare del Ministero dell'Interno in relazione al Decreto Legge Sicurezza si specifica che: "Il delitto può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso le citate condotte. Perciò, la semplice sosta ovvero l'abbandono di un veicolo sulla strada non può configurare il reato di cui si parla se non è provato che la condotta sia alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall'esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito.";
- trattandosi di reato non colposo, i cui limiti edittali rientrano tra quelli previsti dall'articolo 381 Codice Procedura Penale, se ne ricorrono le condizioni, è sempre ammesso l'arresto in flagranza di reato. Naturalmente, sottolinea il provvedimento, tale misura precautelare dovrà essere opportunamente valutata, soprattutto in funzione della concreta compressione del diritto di libera circolazione che ha determinato la condotta del responsabile;

CONSIDERATO CHE

- la pratica del blocco stradale è utilizzata per lo più nelle manifestazioni di dissenso, e già era interessata dall'articolo 1-bis, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio operata dal Decreto Legislativo n. 507/1999, e tale azione veniva punita con sanzione

- pecuniaria, salvo che il fatto integrasse altra fattispecie penalmente sanzionata;
- la reintroduzione del reato colpirà tutti i liberi cittadini, movimenti sociali e corpi intermedi che dovranno fare i conti con una repressione resa più intensa ed efficace da questa norma, mettendo a serio pericolo la libertà di manifestazione e lasciando un pericoloso margine di discrezionalità politica in mano alla Questura e alla Prefettura;
 - la norma inoltre evidenzia diversi profili di incostituzionalità, non solo perché fanno difetto i requisiti di necessità urgenza connaturati all'emanazione di un decreto legge, non tanto per lo scarso nesso funzionale tra la norma in questione e i contenuti e le finalità dello stesso decreto, quanto, soprattutto, per l'adozione di minimi e di massimi edittali assolutamente spropositati, in rapporto alla finalità rieducativa della pena, prevista dal terzo comma dell'articolo 27 della Carta Costituzionale;
 - in diverse pronunce la Corte Costituzionale si è espressa in passato nel senso che tale finalità costituisca "una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue", il che richiede una costante proporzione tra quantità e qualità della sanzione e offesa del bene giuridico tutelato;
 - in particolare, secondo la Corte "la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale" provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito "produce ... una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'articolo 27, terzo comma, Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione";
 - nel caso del nuovo reato di blocco stradale è prevista la possibilità di irrogare delle pene detentive, come detto da 2 a 12 anni, ben più alte di quelle previste per reati che, secondo la coscienza collettiva, appaiono sicuramente più gravi. Basti pensare che per i partecipanti ad un'associazione per delinquere il nostro Codice Penale prevede sanzioni da 1 a 5 anni di reclusione, per i capi e promotori da 3 a 7, per un attentato ad impianti di pubblica utilità da 1 a 4, per l'adulterazione di cose in danno della pubblica salute da 1 a 5;
 - il massimo edittale di 12 anni, indicato nel nuovo reato di blocco stradale è uguale a quello di chi recluta o induce alla prostituzione dei minorenni o di chi commette violenza sessuale contro un minore di 14 anni o di chi compie violenza sessuale di gruppo. E' più alto di quello del reato di sequestro di persona, della rapina semplice, della violenza sessuale su un adulto;
 - inoltre, per il reato di blocco stradale non sarà possibile far ricorso a quegli istituti, non facilissimi da collocare sul piano sistematico ma di sicura natura deflattiva e spesso assai vantaggiosi sul piano difensivo, quali la messa alla prova e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
 - ciò a causa dei limiti edittali, particolarmente elevati, previsti nella nuova fattispecie, con il paradosso che, ad esempio, per reati come la resistenza aggravata contro le forze

dell'ordine (come il lancio di sassi nel corso di una manifestazione) il secondo istituto sarebbe astrattamente applicabile, pur essendo il fatto, in tutta evidenza, più grave di un semplice blocco stradale;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a chiedere al Ministero degli Interni e a tutti gli organi competenti di eliminare dal Decreto Legge 113/2018 il reato di blocco stradale e ripristinare l'articolo 1-bis, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio operata dal Decreto Legislativo n. 507/1999.
